



Edizione di mercoledì 29 Gennaio 2025

BILANCIO

La gestione del capitale circolante nelle pmi: nuovi spunti da un recente documento del Cndcec

di **Massimo Buongiorno**

CASI OPERATIVI

Corretto trattamento dei diritti di autore

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Debutta nel quadro VO l'opzione per l'imprenditoria giovanile

di **Luigi Scappini**

ACCERTAMENTO

Holding immobiliari: gli incentivi fiscali della Legge di Bilancio 2025

di **Angelo Ginex**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Omnicomprendività reddito lavoro autonomo e acquisto di crediti d'imposta

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

IVA

Le novità relative alla dichiarazione Iva 2025

di **Laura Mazzola**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le nuove regole fiscali per la cessione di quote negli studi associati
di **Corrado Mandirola di MpO & Partners**

BILANCIO

La gestione del capitale circolante nelle pmi: nuovi spunti da un recente documento del Cndcec

di **Massimo Buongiorno**



BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI
Guida pratica alla redazione del bilancio e alla gestione di adempimenti e verifiche di sindaci e revisori

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Nel mese di dicembre scorso la FNC ha pubblicato un documento di approfondimento dedicato alla gestione del capitale circolante.

Nel presente articolo verranno evidenziati gli aspetti più interessanti del documento, cogliendo l'occasione per tornare a riflettere su una variabile assai importante sia sotto il profilo gestionale sia per la finanza di impresa.

Completano il lavoro alcuni esempi che mostrano l'impatto sulla generazione di liquidità di diverse ipotesi inerenti la dinamica dei ricavi e delle principali voci del capitale circolante.

Il capitale circolante: il lato oscuro della gestione finanziaria

Uno dei maggiori problemi gestionali che si incontrano nelle pmi riguarda il controllo del capitale circolante che costituisce la parte oscura del fabbisogno finanziario.

Diversi fattori congiuntamente spiegano questa criticità.

In primo luogo, l'amministrazione delle pmi tende a concentrarsi sugli aspetti economici e quindi ai ricavi e ai margini che riflettono un insieme di conoscenze più vicine alla sensibilità dell'imprenditore e talvolta degli stessi professionisti che li seguono che si focalizzano sul reddito imponibile sia per l'estensione dell'incarico che normalmente non prevede l'approfondimento delle tematiche inerenti il capitale circolante sia per la stessa attitudine professionale che privilegia gli aspetti di natura fiscale.

Un secondo ordine di ragione riguarda invece la maggiore visibilità del fabbisogno di capitale immobilizzato che si traduce da un lato in un esborso più significativo e concentrato nel tempo e dall'altro si riferisce a beni tangibili o anche intangibili ma comunque chiaramente identificabili e facilmente apprezzabili senza dover ricorrere ad analisi di bilancio.

Al contrario il capitale circolante deve essere ricostruito a seguito di una riclassificazione dello Stato patrimoniale e pur traducendosi talvolta in evidenti tensioni finanziarie si scontra con maggiori difficoltà da parte delle imprese nell'individuare la causa prima della carenza di liquidità.

Assai meritoria, dunque è stata la pubblicazione nel dicembre 2024 da parte della FNC di un documento di ricerca dal titolo *“La gestione del capitale circolante come leva strategica nelle dinamiche finanziarie dell'impresa”*.

Nel seguito del presente lavoro, si trarrà spunto dal documento citato per approfondire alcuni dei principali aspetti critici legati alla gestione del capitale circolante nelle PMI.

La costruzione del capitale circolante

La dottrina aziendalistica riconosce diverse nozioni di capitale circolante che si distinguono a seconda dei termini addizionali che vengono aggiunti per qualificarlo. Si tratta in particolare del:

1. capitale circolante netto che risulta dalla differenza tra attività e passività a breve termine ovvero che si prevede si tradurranno in incassi e pagamenti entro il successivo esercizio di bilancio;
2. capitale circolante operativo che risulta dalla differenza tra attività e passività correnti solamente di natura operativa e quindi legate all'attività caratteristica d'impresa con esclusione delle voci che afferiscono alla gestione finanziaria, accessoria e in parte tributaria^[1].

La prima nozione di capitale circolante è tipicamente impiegata quando l'obiettivo dell'analisi è verificare l'equilibrio statico tra le principali grandezze di stato patrimoniale.

La seguente tavola richiama la riclassificazione dello Stato patrimoniale in questa accezione.

Tavola 1. La riclassificazione di stato patrimoniale che evidenzia il capitale circolante netto

Capitale circolante netto	Passività a medio lungo termine
Capitale immobilizzato	Patrimonio netto

Sotto questo profilo di analisi il capitale circolante netto dovrebbe essere positivo in quanto pari alla differenza tra:

1. disponibilità liquide, crediti e altre attività a breve e rimanenze finali con segno più;
2. debiti verso fornitori, altri creditori, verso banche e altri finanziatori a breve termine con segno meno.

Un capitale circolante netto positivo indica che nei 12 mesi successivi la società incasserà più di quanto dovrà pagare e quindi manterrà un equilibrio finanziario. Talvolta questa analisi è integrata da una nozione più restrittiva, il margine di tesoreria che esclude dalle attività le rimanenze e quindi ha natura di maggiore certezza.

Si condivide con il documento FNC che questa analisi è indicativa di situazioni di squilibrio finanziario, tuttavia essa pare poco indicata a cogliere l'evoluzione nel tempo, limitandosi a fotografare una situazione statica, assai utile ad esempio per comprendere le prospettive di una liquidazione *in bonis*. Il limite di questa analisi è infatti rappresentato dalla natura eterogenea delle passività a breve termine che includono sia voci riferite alla gestione operativa sia voci di natura finanziaria con la differenza sostanziale che mentre le prime contribuiscono a determinare il fabbisogno finanziario le seconde ne sono invece una modalità di copertura.

In tal senso, esistono svariati esempi in numerosi settori (si pensi alle imprese che operano nella gdo) che non mostrano segni particolari di squilibrio finanziario pur avendo sistematicamente un capitale circolante netto negativo, ad esempio perché hanno minori esigenze di investimenti in immobilizzazioni oppure hanno una ampia copertura proveniente dal patrimonio netto e quindi dalla redditività (si osservino al proposito gli equilibri derivanti dalla Tavola 1).

La seconda nozione di capitale circolante richiama il modello di lettura del bilancio per aree gestionali che distingue le attività riconducibili alla gestione operativa dell'impresa da quelle che si riferiscono alle fonti di finanziamento dell'impresa stessa (attività della gestione

finanziaria).

All'interno della gestione operativa si distingue poi:

1. la gestione corrente che riguarda lo svolgimento dei fondamentali processi operativi di acquisto, trasformazione e vendita nell'arco di un breve periodo temporale (non superiore all'esercizio) e che avviene in costanza delle risorse disponibili con utilità pluriennale;
2. la gestione degli investimenti che attiene alla dotazione di risorse a utilità pluriennale di cui l'impresa dispone.

Questo modello di analisi permette di essere coerentemente applicato sia al Conto economico sia allo Stato patrimoniale. Relativamente al Conto economico l'Ebitda (*Earnings before interests taxes depreciations and amortizations*) rappresenta il risultato della gestione corrente ed è costituito da tutti i ricavi e costi di natura operativa diversi da quelli che riguardano le risorse a utilità differita. In tal senso sono da includere nell'Ebitda le svalutazioni dei crediti commerciali e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri che riguardano voci della gestione corrente (ad esempio, un contenzioso con i dipendenti).

Simmetricamente, il capitale circolante commerciale è costituito da tutte le attività e passività che trovano una contropartita in contabilità nelle voci di ricavo e costo contenute nell'Ebitda. In tal senso il capitale circolante commerciale costituisce la componente di capitale investito operativo riconducibile alla gestione corrente. E allora correttamente il documento FNC sostiene che il Tfr "*non debba essere escluso dai debiti di natura operativa*"; esso riguarda infatti una componente del costo del lavoro che trova collocazione nell'Ebitda.

La seguente Tavola 2 riporta la costruzione del capitale circolante commerciale (CCC).

Tavola 2. Il capitale circolante commerciale: le voci che lo compongono

	Voce di Stato patrimoniale	Anno e valori
	+ Liquidità necessaria per la gestione corrente	
	+ Rimanenze finali	
	+ Crediti della gestione corrente	
	+ Altre attività della gestione corrente	
	– Debiti della gestione corrente	
	– Altre passività della gestione corrente	
	= Capitale circolante commerciale al lordo dei fondi	
	– Fondo TFR	
	– Altri fondi della gestione corrente	
A	= Capitale circolante commerciale netto	

Si noti che non tutte le disponibilità liquide rientrano nel CCC ma solamente quelle ritenute necessarie per la gestione corrente (spesso in dottrina si ritrova una percentuale forfettaria del 2% sui ricavi) mentre la parte rimanente sarà invece parte della posizione finanziaria netta.

È controverso in dottrina il trattamento delle voci di natura fiscale. A una posizione che vorrebbe l'allocazione delle attività e passività tributaria a ciascuna area gestionale (attribuendo, ad esempio, il risparmio fiscale sugli interessi alla gestione finanziaria) ad altre posizioni, quale quelle sostenuta da FNC, per le quali i crediti e i debiti tributari sono parte del CCC.

A parere di chi scrive, la soluzione più corretta deve essere quella che consente la maggiore coerenza con l'Ebitda e poiché all'interno di esso non sono inclusi i costi per imposte sul reddito, allo stesso modo i relativi debiti o crediti (ad esempio, per acconti eccessivi) devono essere esclusi dal CCC e collocati in una area gestionale specifica. Al contrario i debiti o i crediti per Iva devono essere inclusi come anche i debiti per ritenute Irpef verso dipendenti o lavoratori autonomi.

La corretta gestione del capitale circolante commerciale

Delle 2 nozioni riportate di capitale circolante è indubbio che la seconda costituisca un riferimento imprescindibile per la gestione d'impresa.

Si consideri infatti la differenza tra l'Ebitda e la variazione del CCC intesa come differenza tra il valore alla fine e all'inizio dell'esercizio. Tale differenza coincide con il flusso di cassa generato dalla gestione corrente e costituisce la fonte primaria di autofinanziamento dell'impresa tanto da poter essere definito come il "*motore finanziario*" dell'impresa.

Questa grandezza è sostanzialmente riconducibile alla voce indicata con il n. 3 all'interno della lettera a), Flussi della gestione operativa secondo lo schema di rendiconto finanziario indiretto previsto dall'Oic 10.

È evidente che il significato gestionale di questo valore è tanto maggiore quanto più esiste coerenza tra i ricavi e i costi nell'Ebitda e le attività e passività che compongono il CCC.

Il flusso di cassa della gestione corrente sarà maggiore dell'Ebitda se il CCC si riduce (e quindi genera liquidità) mentre sarà minore nel caso contrario. Se il CCC rimane costante, l'Ebitda è un indicatore sufficiente della capacità della gestione di generare liquidità.

Ne deriva pertanto che la lettura del CCC è opposta a quella del capitale circolante netto richiamata in precedenza: un incremento del CCC corrisponde a un maggiore fabbisogno finanziario che dovrà essere coperto attraverso maggiori fonti di finanziamento siano esse provenienti dagli intermediari finanziari o dai soci. Al contrario, una riduzione del CCC

consente di liberare risorse finanziarie che possono essere utilizzate per investimenti in risorse a utilità differita, per ridurre il debito finanziario o per remunerare i soci.

La gestione del CCC diviene allora un tema gestionale critico da valutare con grande attenzione anche nelle pmi che spesso, come ricordato in apertura, tendono invece a farsi trascinare dagli eventi in luogo di predisporre adeguate procedure gestionali.

A tale proposito è assai interessante la terza sezione del documento FNC, alla quale si rimanda, per la rassegna di corrette procedure gestionali che vi sono rappresentate.

In chiusura del presente lavoro verranno presentati alcuni esempi di come le scelte gestionali possono influenzare la dinamica del capitale circolante e attraverso quest'ultimo avere implicazioni anche sul risultato economico.

Si ipotizzi che la società Alfa Spa operante nel settore manifatturiero abbia i seguenti risultati consuntivi del 2024 e previsionali per il periodo 2025-2027 di Conto economico e di Stato patrimoniale.

Tavola 1. Dati consuntivi e previsionali per Alfa Spa

<i>(Euro)</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Ricavi da vendite</i>	6.949.275	7.053.514	7.159.317	7.266.707
<i>Variazione rimanenze p.f.</i>	(26.619)	(22.979)	6.771	6.873
<i>Altri ricavi</i>	9.905	0	0	0
Valore della produzione	6.905.942	7.007.556	7.172.860	7.280.452
Costi operativi gestione corrente	(5.575.521)	(5.649.681)	(5.754.467)	(5.869.301)
Ebitda	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
<i>Ammortamenti immateriali</i>	(204.798)	(229.798)	(269.798)	(342.298)
<i>Ammortamenti materiali</i>	(676.603)	(723.148)	(790.949)	(796.074)
Ebit	475.640	404.929	357.646	272.780
<i>Proventi finanziari</i>	5.863	151	151	151
<i>Oneri finanziari</i>	(325.678)	(209.180)	(178.931)	(11.287)
Utile ante imposte	155.825	195.900	178.866	261.644
<i>Imposte</i>	(117.192)	(54.852)	(50.083)	(73.260)
Utile netto	38.632	141.048	128.784	188.384
Stato patrimoniale				
<i>(Euro)</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Crediti netti</i>	1.666.946	1.762.390	1.788.826	1.815.658
<i>Rimanenze</i>	558.838	537.125	545.182	553.360
<i>Altri crediti</i>	17.264	17.523	17.786	18.053
<i>Debiti verso fornitori</i>	(375.261)	(380.890)	(386.603)	(392.402)

<i>Debiti verso enti previdenziali</i>	(35.902)	(38.379)	(39.587)	(41.114)
<i>Altri debiti</i>	(10.007)	2.115	2.147	2.179
Capitale circolante commerciale lordo fondi	1.828.823	1.828.823	1.828.823	1.828.823
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	(24.300)	(24.300)	(24.300)	(24.000)
<i>Fondo TFR</i>	(392.036)	(437.345)	(497.176)	(560.280)
Capitale circolante commerciale netto fondi	1.412.488	1.367.179	1.307.347	1.244.543
<i>Immobilizzazioni immateriali nette</i>	268.221	288.424	318.626	526.329
<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>	6.888.117	7.090.291	6.334.342	5.581.268
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	22.300	22.300	22.300	22.300
Capitale fisso netto operativo	7.178.639	7.401.015	6.675.268	6.129.897
Capitale investito netto operativo	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440
Capitale investito netto totale	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440

<i>(Euro)</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Debiti verso banche a breve</i>	2.410.159	2.660.352	1.005.793	(536.272)
<i>Debiti verso banche a medio-lungo</i>	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
<i>Liquidità e mezzi equivalenti</i>	(4.320)	(4.320)	(4.320)	(4.320)
Posizione finanziaria netta	4.405.839	4.156.032	2.001.473	(40.592)
<i>Capitale sociale</i>	1.582.285	1.582.285	1.582.285	1.582.285
<i>Riserva legale</i>	316.457	316.457	316.457	316.457
<i>Altre riserve</i>	1.489.424	1.489.424	1.489.424	1.489.424
<i>Utile a nuovo</i>	989.464	2.218.211	3.586.356	5.028.781
<i>Utile netto</i>	38.632	195.900	178.866	261.644
Patrimonio netto	4.185.287	4.612.162	5.981.143	7.415.032
Fonti di finanziamento	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440

Sulla base di tali dati si ottiene il seguente flusso di cassa della gestione corrente, anch'esso consuntivo per il 2024 e previsionale per il periodo 2025-2027.

Tavola 4. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa

<i>(Euro)</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
<i>Variazione liquidità</i>	(78)			
<i>Variazione crediti</i>	28.184	(95.444)	(26.436)	(26.832)
<i>Variazione rimanenze</i>	64.177	21.712	(8.057)	(8.178)
<i>Variazione altri crediti</i>	8.381	(259)	(263)	(267)
<i>Variazione debiti verso fornitori</i>	(122.951)	5.629	5.713	5.799
<i>Variazione debiti verso enti previdenziali</i>	1.000	2.477	1.208	1.527
<i>Variazione altri debiti</i>	(2.376)	(12.122)	(32)	(32)
<i>Variazione fondi</i>	2.200	0	0	(300)

Variazione TFR	53.574	45.309	59.831	63.104
<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	<i>32.110</i>	<i>(32.698)</i>	<i>31.966</i>	<i>34.821</i>
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532	1.325.177	1.450.358	1.445.972

Focalizzando l'attenzione sui dati previsionali, risulta che la società genererà un flusso di cassa dalla gestione corrente sostanzialmente stabile, a fronte di ricavi previsti in crescita annualmente del 1,5%.

Si ipotizzi ora che Alfa Spa abbia la possibilità di ottenere una nuova commessa tale per cui i ricavi cresceranno del 6% su base annua nel periodo di piano.

Il flusso della gestione corrente in questa ipotesi è riportato nella successiva Tavola 5.

Tavola 5. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa con crescita del 6%

(Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	<i>1.330.421</i>	<i>1.342.578</i>	<i>1.548.573</i>	<i>1.695.347</i>
Variazione liquidità	(78)			
Variazione crediti	28.184	(173.579)	(110.432)	(117.057)
Variazione rimanenze	64.177	(2.101)	(33.656)	(35.676)
Variazione altri crediti	8.381	(1.036)	(1.098)	(1.164)
Variazione debiti verso fornitori	(122.951)	22.516	23.867	25.299
Variazione debiti verso enti previdenziali	1.000	7.428	1.365	1.746
Variazione altri debiti	(2.376)	(12.216)	(133)	(140)
Variazione fondi	2.200	0	0	(300)
Variazione TFR	53.574	55.918	70.776	74.517
<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	<i>32.110</i>	<i>(103.071)</i>	<i>(49.310)</i>	<i>(52.776)</i>
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532	1.239.506	1.499.263	1.642.571

Dal confronto tra le 2 situazioni emerge che nel 2025 il flusso di cassa della gestione corrente è inferiore nell'ipotesi con maggior crescita dei ricavi e solo nel 2027 la differenza diviene significativa. Contribuiscono a definire questo andamento 2 fattori convergenti: da un lato la crescita dei ricavi implica maggiori costi, non solo variabili ma anche fissi (ad esempio, maggiori costi del personale) e dall'altro il maggiore investimento in crediti e in rimanenze non compensato dal maggior debito verso fornitori.

Ne deriva che la crescita dei ricavi genera ricchezza per l'impresa se essa è in grado di mantenere un profilo efficiente sotto il profilo del controllo dei costi e del capitale investito.

Si ipotizzi ora che nell'ipotesi di crescita al 1,5% dei ricavi, Alfa sia in grado di ridurre la percentuale dei ricavi il tempo medio di incasso del 65% dei ricavi da 105 giorni a 95 e contestualmente a ridurre il tempo di rotazione delle scorte di 5 giorni.

Il flusso di cassa della gestione corrente è ora riportato nella Tavola 6.

Tavola 6. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa con riduzione dei tempi di incasso e del tempo medio di rotazione delle scorte

(Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
Variazione liquidità	(78)			
Variazione crediti	28.184	(48.584)	(15.489)	(7.548)
Variazione rimanenze	64.177	21.712	250.000	300.000
Variazione altri crediti	8.381	(259)	(263)	(267)
Variazione debiti verso fornitori	(122.951)	5.629	5.713	5.799
Variazione debiti verso enti previdenziali	1.000	2.477	1.208	1.527
Variazione altri debiti	(2.376)	(12.122)	(32)	(32)
Variazione fondi	2.200	0	0	(300)
Variazione TFR	53.574	45.309	59.831	63.104
<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	32.110	14.162	300.969	362.283
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532	1.372.037	1.719.362	1.773.435

È facilmente verificabile come nell'esempio riportato la maggiore efficienza nella gestione dei crediti e delle rimanenze comporti una generazione di ricchezza maggiore di quella derivante dalla crescita dei ricavi.

In conclusione, non può che essere accolto con favore il rinnovato interesse nella gestione del capitale circolante, specie con riferimento agli approfondimenti che vengono dedicati agli strumenti che in concreto possono aiutare nella gestione del capitale circolante.

L'auspicio è che del documento della FNC possano trarne utili indicazioni tanto gli imprenditori quanto i professionisti che li seguono.

[\[1\]](#) Nel documento FNC citato (pag. 13-14) si individua una terza nozione di capitale circolante netto commerciale che considera solamente i crediti e i debiti di natura commerciale escludendo le rimanenze e le altre attività e passività non monetarie, quali ad esempio i ratei e i risconti.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Bilancio, vigilanza e controlli](#)".

CASI OPERATIVI

Corretto trattamento dei diritti di autoredi **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



Un contribuente svolge attività di giornalista pubblicista (con età superiore a 35 anni) con partita Iva e in regime di contabilità semplificata (fatturato oltre 100.000 euro). Per tale attività percepisce anche compensi qualificabili come diritti d'autore. Si chiede il corretto trattamento fiscale per tali compensi. In particolare, si chiede se per tali compensi (correlati alla sua attività) sia obbligato ad emettere fattura (in luogo di semplice ricevuta) in regime di esclusione da Iva e quale sia l'imponibile ai fini delle imposte dirette da inserire nel quadro RE (reddito professionale) e da sommare agli altri compensi professionali; se cioè l'imponibile fiscale da tassare (con aliquota progressiva) e da assoggettare a ritenuta d'acconto, sia quello proprio dei diritti d'autore (il 75% del compenso lordo e quindi la R.A. 15%), in analogia con quanto ha specificato l'Agenzia delle entrate per i professionisti in regime forfettario, oppure il 100% senza il riconoscimento di nessuna deduzione forfettaria.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Debutta nel quadro VO l'opzione per l'imprenditoria giovanile

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Agricoltura e novità della Riforma fiscale e della Legge di bilancio

Scopri di più

La presentazione della **dichiarazione Iva** relativa all'anno 2024 rappresenta il **momento** in cui l'**imprenditore** (e le **società agricole**) **manifestano** le **scelte** effettuate in corso d'anno.

In particolare, il **quadro VO** della dichiarazione Iva, dedicato alle **scelte opzionali**.

Si ricorda che le **opzioni**, seguendo le regole previste dal **D.P.R. 442/1997**, **rilevano** in ragione del **comportamento concludente**, come previsto dall'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), e confermato dall'Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 209/E/1998](#), ha affermato che *“con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.”*.

La **mancata comunicazione** dell'opzione (o della revoca) comporta una sanzione **amministrativa**, ma **non il venir meno del regime opzionato**.

Se la **sezione 1** è dedicata alla formalizzazione delle **scelte** operate per quanto riguarda il **regime Iva**, la successiva **sezione 2** è dedicata, invece, alle **opzioni** in materia di **imposte dirette**.

Particolare **rilevanza** ha, alla luce anche delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 192/2024**, di recepimento della delega di cui alla L. 111/2023, la possibilità, da manifestare nel **rigo VO23**, di poter, da parte delle **società agricole** di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), con esclusione delle Spa e delle Sapa, **optare** per la determinazione del **reddito**, che rimane di impresa, secondo le regole previste dall'[articolo 32, Tuir](#), e quindi, su **base catastale**.

VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)

Opzione 1 ☐

Revoca 2 ☐

Infatti, per tali società è possibile azionare le **regole** previste dall'[articolo 56-bis, Tuir](#); scelta che deve essere manifestata nel **rigo VO22**.

VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	-----------------------------------

L'articolo richiamato, ora azionabile anche da parte delle **società agricole** che determinano il reddito secondo le regole catastali, disciplina alcune attività che, seppur **civilisticamente si qualificano quali agricole**, da un punto di **vista fiscale non trovano copertura nel reddito agrario**:

- **produzioni di vegetali in serre** e tramite l'utilizzo di **immobili** rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che **superano i limiti** stabiliti dall'[articolo 32, Tuir](#);
- attività **connesse** di **prodotti** che **non** rientrano nel **M.** previsto sempre dall'[articolo 32, Tuir](#);
- **prestazioni di servizi**;
- attività dirette alla produzione di **beni**, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura **che concorrono** alla **tutela** dell'**ambiente** e alla **lotta** ai **cambiamenti climatici**, oltre i limiti previsti per la tassazione catastale; e
- attività dirette alla **commercializzazione** di **piante vive** e **prodotti della floricoltura** acquistate da **imprenditori agricoli florovivaistici**, di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), nei limiti del **10% del volume di affari**.

Il successivo **rigo VO24** contiene la scelta per l'**opzione**, da parte delle **società di persone** e delle **Srl**, costituite da **imprenditori agricoli**, che esercitano **esclusivamente** le **attività** dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinazione il **reddito** applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del **25%**.

VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	-----------------------------------

Infine, si segnala come **debutta**, al **rigo VO27**, la scelta che possono fare i **giovani imprenditori agricoli**, per il regime di **tassazione forfettizzata** previsto dall'[articolo 4, L. 36/2024](#).

Soggetti interessati sono **le imprese**, in qualsiasi forma costituite, che esercitano **esclusivamente attività agricola**, ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), al ricorrere di una delle **seguenti condizioni**:

- a) il titolare è un **imprenditore** agricolo di **età superiore a 18** ma **inferiore a 41** anni compiuti;
- b) nel caso di **società di persone e di società cooperative**, comprese le cooperative di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), almeno la **metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli** con i requisiti di età di cui sopra;
- c) nel caso di società di capitali, almeno **la metà del capitale sociale** sia sottoscritta da imprenditori agricoli con i requisiti di età di cui sopra e gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, **dai medesimi soggetti**.

Per tali soggetti è prevista la facoltà di **optare** per un **regime fiscale agevolato** consistente nel pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap, determinata applicando l'aliquota del **12,5%** alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa **prodotto nel periodo d'imposta**. Ovviamente tale tassazione si applica alle **sole attività agricole** diverse da quelle per le quali il reddito è determinato ai sensi dell'[articolo 32, Tuir](#). L'opzione in questo caso ha effetto per **5 periodi di imposta**.

ACCERTAMENTO

Holding immobiliari: gli incentivi fiscali della Legge di Bilancio 2025

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Assegnazione, trasformazione ed estromissione agevolata

Scopri di più

La **L. 207/2024 30** (c.d. **Legge di bilancio 2025**), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 e in vigore dall'1.1.2025, ha introdotto rilevanti novità in materia di **assegnazione e cessione ai soci di beni immobili non strumentali**.

In particolare, la novella ha previsto che le **società commerciali** (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c. S.a.s.) che, entro il 30.9.2025, **assegnano o cedono** ai soci **beni immobili** (nonché beni mobili iscritti in pubblici registri) **non strumentali all'attività propria dell'impresa** (generalmente, quindi, gli **immobili abitativi**), possono godere di un'importante **agevolazione fiscale**. A tal fine, **tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, alla **data del 30.9.2024**, ovvero devono essere iscritti entro **30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge**, in forza di titolo di trasferimento avente **data certa anteriore all'1.10.2024**. Le medesime previsioni trovano applicazione alle società che optano per la **trasformazione in società semplici entro il 30.9.2025**, avendo per oggetto esclusivo o principale la **gestione dei citati beni**.

La suddetta **agevolazione fiscale** consiste in un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella **misura dell'8% ovvero del 10,5%** per le società considerate **non operative** in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al **momento dell'assegnazione**, della cessione o della trasformazione, da applicarsi sulla **differenza tra**:

- **il valore normale** dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e;
- **il loro costo fiscalmente riconosciuto**.

Nel caso specifico dei **beni immobili**, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, vi è, altresì, la possibilità di determinare il **valore normale** (il c.d. valore di mercato) in misura pari a quello risultante sulla base delle **rendite catastali rivalutate**, che generalmente risulta **inferiore rispetto a quello di mercato**, con l'effetto di **ridurre ulteriormente il carico impositivo dell'operazione**. Occorre, comunque, tenere presente che, in

caso di **cessione**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il **corrispettivo non** può comunque essere **inferiore al minore tra il valore di mercato e il valore catastale**.

Inoltre, è d'uopo evidenziare che le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci (e quelle delle società che si trasformano) sono assoggettate ad una (ulteriore) imposta sostitutiva nella **misura del 13%**. Nel caso di specie, potrebbe essere valutato il **previo affrancamento** delle riserve, ai sensi dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), con la **minore aliquota del 10%** mediante **pagamento dilazionato**.

La **cessione e trasformazione non** danno luogo a **imposizione** in capo ai soci, mentre l'**assegnazione non** attribuisce **rilevanza** alle **somme già assoggettate a imposta sostitutiva** dalla società (queste vengono scomutate) ai fini della determinazione della plusvalenza o dell'utile in natura eventualmente conseguiti dall'**assegnatario** (e assoggettati a tassazione ordinaria in misura pari al 26%).

Le società che si avvalgono della disciplina in esame sono tenute a versare il **60%** dell'imposta sostitutiva **entro il 30.9.2025** e il restante **40% entro il 30.11.2025**.

Ai fini delle **imposte indirette**, è previsto che le **aliquote dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** (quindi, al posto dell'ordinario 9% si applica il 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (ovvero, 200 euro ciascuna). Resta poi fermo, ove trovi applicazione, il **regime Iva** (in via generale, il trasferimento di immobili abitativi è esente).

Si rammenta che l'Agenzia delle entrate, in passato ([Circolare n. 26/E/2016](#)), ha chiarito di ritenere applicabile l'agevolazione in esame anche agli **immobili commerciali locati** per i quali **l'attività di locazione sia prevalente in termini quantitativi e qualitativi**.

Pertanto, la riproposizione dell'**assegnazione agevolata** di immobili non strumentali potrebbe rappresentare un'interessante opportunità per eliminare il **doppio livello di tassazione** società/socio sui redditi da locazione (non proprio efficiente in presenza di una immobiliare), nonché per avvalersi dei **regimi fiscali** tipici delle **persone fisiche** (ad esempio, il regime della **cedolare secca** sui canoni di locazione nella misura del 21%, oppure quello delle **detrazioni sulle ristrutturazioni**).

Da ultimo, l'**assegnazione agevolata** ai soci offre la possibilità **di ovviare all'applicazione della disciplina sulle società di comodo**, pur a fronte del recente dimezzamento delle **percentuali minime di redditività** rilevanti ai fini del superamento del **test di operatività**, che di fatto ne ha ridotto l'ambito di applicazione ai soggetti con ricavi irrisori (tali percentuali, ora, sono pari al **3%** del valore per gli **abitativi** e al **2,5%** per gli **uffici**). Il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto dalle società di mero godimento immobiliare mediante la **trasformazione in società semplice** (che, per l'appunto, sfugge alla disciplina sulle **società di comodo**).

Omnicomprendività reddito lavoro autonomo e acquisto di crediti d'imposta

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il tema della omnicomprensività del **reddito da lavoro autonomo** fa sorgere in questi giorni una domanda ricorrente, che verte sulla **rilevanza o meno**, nel reddito professionale, **della plusvalenza finanziaria originata dall'acquisto dei crediti da interventi edilizi**. Ricordiamo che, attualmente, l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura **è circoscritto agli interventi iniziati entro il 16.2.2023** (D.L. 11/2023), al verificarsi di particolari condizioni previste anche da **successivi provvedimenti normativi**.

Tuttavia, nonostante le **attuali limitazioni**, il caso dell'acquisto di crediti d'imposta è un **tema piuttosto diffuso** che comprende anche quello dei **crediti acquistati nel passato**, ma pagati in **forma rateizzata con versamenti che sono avvenuti anche a partire dal 2024**.

Ricordiamo, altresì, che dal 2024 la nuova regola – che presidia il reddito da lavoro autonomo – è che **ogni somma o valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività artistica o professionale** rileva quale **reddito tipico del professionista** (per intenderci da dichiarare nel quadro RE del modello Redditi). Fino al 2023, invece, la norma del vecchio [articolo 54, Tuir](#), limitava la **rilevanza dei componenti** che creano reddito da lavoro autonomo ai **“compensi” in denaro o in natura percepiti**.

Proprio appellandosi alla **specificità di ciò che generava reddito da lavoro autonomo** era possibile analizzare in **senso favorevole al contribuente** (quindi detassazione) lo scenario che si presentava quando il professionista **acquistava crediti d'imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie**. Infatti, ciò che è accaduto e che **qualunque cessionario** (professionisti compresi) ha acquistato **detti crediti per un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito stesso**, ottenendo, quindi, il **vantaggio di un differenziale** positivo che viene fruito al momento dell'utilizzo del **credito acquistato in compensazione di altri debiti fiscali**. La rilevanza fiscale di tale vantaggio è stato oggetto di una nota [risposta ad interpello n. 472/2023](#), con la quale uno studio associato di commercialisti chiedeva se lo **spread positivo tra il corrispettivo pagato al cedente ed il valore nominale del credito fosse tassabile e se sì in quale momento**. La risposta della Agenzia delle entrate puntualizza che, nella versione dell'[articolo 54, Tuir](#), in quel momento vigente, le previsioni normative di rilevanza fiscale si limitavano ai **“compensi**

percepiti” ed eventualmente alle “altre immaterialità” percepite. Ebbene, in entrambi i casi, non emergeva alcuna riconducibilità dello spread incassato rispetto alle **fattispecie produttive di reddito da lavoro autonomo**, il che portava alla conclusione della **non tassabilità per il professionista** in relazione a **tale vantaggio finanziario**. In modo specifico, l’Interpello affermava: “Al riguardo, si ritiene che, per quanto ampia, la nozione di «elementi immateriali» non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo.”

Non è irrilevante sottolineare che nell’interpello veniva fatta una **premessa significativa in ordine all’elemento soggettivo**, e cioè che la pronuncia di irrilevanza fiscale muoveva dal fatto che **l’interpellante non era qualificabile come impresa**: “Per quanto concerne le persone fisiche **non titolari di reddito di impresa** nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (come l’Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato [articolo 6](#) del TUIR.”

Al contrario, si può sostenere che nel mondo dell’impresa da sempre vige il **principio della omnicomprensività dei componenti reddituali**; tutti assegnabili alla categoria del reddito d’impresa, come appare dal testo dell’[articolo 81, Tuir](#), laddove statuisce che il **reddito complessivo “da qualunque fonte provenga” è reddito di impresa**. Queste premesse sono fondamentali per inquadrare la **vicenda in oggetto**. Nella attuale previsione normativa, l’[articolo 54, Tuir](#), introduce, a far data dal periodo d’imposta 2024, l’**omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo**; quindi, qualunque somma o valori in genere conseguiti in relazione al fatto di **svolgere attività da lavoro autonomo** concorre alla **formazione dello stesso reddito da lavoro autonomo**. Alla luce di tale estensione, chi scrive ritiene che rientri nel reddito da lavoro autonomo anche lo **spread positivo che si genera con l’acquisto di crediti d’imposta** e, in tal senso, dovrebbe essere **riconsiderata la risposta data con l’Interpello sopra citato**. Semmai, il tema si sposta sul **momento imponibile** in cui tale novità inizia ad essere applicata. In altre parole, il **principio di cassa** – che presidia il reddito da lavoro autonomo – significa che il **momento rilevante è il pagamento del credito acquistato** per cui diventerebbe fondamentale distinguere tra **pagamenti eseguiti ante e post 2024**, oppure il momento rilevante è quello nel quale, tramite la compensazione, si genera **effettivamente il vantaggio?**

La lettura della [risposta ad interpello n. 472/2023](#) parrebbe avvalorare la **seconda tesi**, il che porterebbe a concludere che le **compensazioni eseguite dal 2024 rientrano nella “nuova” imponibilità**. Non si può, tuttavia, non considerare che **l’esborso finanziario è, comunque, avvenuto quando il professionista ha pagato** (in unica soluzione o in forma rateizzata) il **credito**. Il punto è oggettivamente dubbio, in quanto del tutto innovativo e **dovrà essere chiarito dalla Agenzia delle entrate**.

Infine, va sottolineato che **nulla vieta che un professionista acquisti crediti d’imposta**, intervenendo come privato cittadino, ma poi si dovrebbe coerentemente **utilizzare il credito per debiti fiscali non peculiari della attività professionale**, al fine di non ricondurre il vantaggio fruito alla **sfera del reddito da lavoro autonomo**.

Le novità relative alla dichiarazione Iva 2025

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Con **Provvedimento n. 9491/2025**, sono stati **approvati il modello Iva 2025 e il modello Iva base 2025 con le relative istruzioni**.

La dichiarazione Iva 2025, relativa al **periodo di imposta 2024**, riporta **alcune novità**, quali:

- la **rivisitazione del quadro VO**, con l'introduzione dei righi **VO18 e VO27**;
- la **rinomina del quadro VM**, al fine di fare spazio ai versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e da Città del Vaticano, effettuati utilizzando il modello F24, come disposto dalla Legge di bilancio per il 2025;
- l'**aggiornamento del quadro VW**, con l'introduzione del campo 2 del rigo VW26. **Iva base 2025 con le relative istruzioni**.

All'interno della **sezione 1, del quadro VO**, denominata "*Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto*", è stato **introdotto il rigo VO18, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare**, nell'anno oggetto della presente dichiarazione, **per l'applicazione del regime previsto dall'[articolo 5, comma 15-quinquies, D.L. 146/2021](#)**.

VO18 REGIME SPECIALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (art.5, comma 15-quinquies, d.l. n. 146/2021)

Opzione ☐ 1 ☐

All'interno della sezione 2, del quadro VO, denominata "*Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi*", è stato **introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato, previsto dall'[articolo 4, comma 1, L. 36/2024](#)**.

VO27 REGIME AGEVOLATO PRIMO INSEDIAMENTO IMPRESE GIOVANILI IN AGRICOLTURA
(art. 4, comma 1, l. n. 36/2024)

Opzione ☒ 1 ☐

Tale opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui **l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi**.

Il **quadro VM** è stato **rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi"**, al fine di dare seguito a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 93, L. 213/2023](#).

QUADRO VM VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

La modifica relativa alla denominazione del quadro VM è stata introdotta al fine di fare spazio ai **versamenti relativi alle immatricolazioni delle auto provenienti da San Marino e Città del Vaticano**, effettuati utilizzando il **modello F24 elementi identificativi**.

Infine, all'interno del **quadro VW**, dedicato alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo, è stato introdotto, nel **rigo VW26**, il **campo 2**, denominato **"Crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative"**.

Tale rigo deve essere compilato per indicare i **crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative**, non più rientranti nella **disciplina delle società di comodo**, di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#).

VW26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	1	,00
	Crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative	2	,00

Nel **rigo VW26**, **campo 1**, deve essere indicato l'eventuale **credito di gruppo**, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente **negato il diritto al rimborso** ed abbia autorizzato il **contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2024** in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.



Nel **rigo VW26, campo 2**, occorre indicare **l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito** ritrasferite dalle società del gruppo non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#).

Le nuove regole fiscali per la cessione di quote negli studi associati

di **Corrado Mandirola di MpO & Partners**



Francesco Locante, Commercialista, Punto Vela Charter, Genova. Mercoledì ore 11:35.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Un cambio di paradigma normativo

La riforma fiscale introdotta dal Decreto Irpef-lres del 2024 segna una svolta significativa nella regolamentazione della cessione di quote di partecipazione negli studi associati. Questo intervento normativo, approvato definitivamente dal Governo, mira a chiarire il quadro fiscale di riferimento e a promuovere operazioni di aggregazione tra studi professionali. Tuttavia, molte questioni restano aperte, soprattutto in ambiti strategici per il settore.

Il problema precedente

Prima della riforma, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in associazioni professionali era caratterizzata da numerose ambiguità. In assenza di una disciplina chiara, in dottrina si discuteva se tali plusvalenze dovessero essere trattate come:

- redditi di lavoro autonomo, similmente alla cessione della clientela prevista dall'articolo 54 del TUIR;
- redditi diversi o addirittura non imponibili.

La nuova normativa elimina queste incertezze introducendo regole chiare e uniformi.

Redditi da lavoro autonomo e tassazione separata per la cessione di quote

Il cuore della riforma è rappresentato dall'articolo 17, lettera g-ter) del TUIR, che introduce il



principio di onnicomprensività. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni o società riferibili ad attività artistiche o professionali sono ora considerate redditi da lavoro autonomo. Qualora i corrispettivi siano percepiti nello stesso periodo d'imposta, anche se frazionati in più rate, trova applicazione la tassazione separata.

La logica alla base di questa modifica è l'assimilazione delle partecipazioni a "*beni di secondo grado*", correlati agli elementi immateriali sottostanti, come la clientela. Di conseguenza, l'intervento legislativo tende a semplificare e uniformare il trattamento fiscale con quello di altre componenti del reddito da lavoro autonomo.

Ambito di Applicazione

La riforma riguarda:

[continua a leggere>>](#)

In collaborazione con



EVENTO GRATUITO

Riforma fiscale ed aggregazioni professionali

Scopri di più